

[7] Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia

Signori Soci,

il punto [7] all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

Con l'emanazione del 35° aggiornamento della Circolare nr. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, l'Assemblea prende atto di alcune prescrizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2022 che comportano l'introduzione nello Statuto tipo della Banca delle disposizioni in tema di:

- o rispetto delle quote di genere relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e controllo delle Banche Affiliate;
- o indicazioni nella composizione degli eventuali Comitati Endoconsiliari delle Banche Affiliate.

Sono altresì introdotte disposizioni che attribuiscono alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo della Banca Affiliata le decisioni concernenti (i) l'approvazione, il riesame, l'aggiornamento del piano di risanamento, (ii) l'adozione di interventi di modifica richiesti dall'Autorità di Vigilanza e (iii) l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento.

Il provvedimento di accertamento ex art. 56 del TUB, a fronte dell'istanza trasmessa alla stessa dalla Capogruppo in data 10 gennaio 2022, è stato rilasciato dalla Banca Centrale Europea in data 11 marzo 2022. A valle degli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese, le modifiche statutarie hanno acquisito piena efficacia.

Conseguentemente, si procede a presentare le proposte di modifica dello Statuto sociale adottate, recante essenzialmente le modifiche connesse al 35° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia.

Articolo 30. Maggioranze assembleari:

- nel secondo comma vengono richiamate le disposizioni in materia e termini di rappresentanza di genere.

Articolo 34. Composizione del Consiglio di amministrazione:

- il primo comma è stato integrato di un ulteriore capoverso che stabilisce una composizione che prevede la presenza nell'organo di un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.
- il secondo comma è integrato di un ulteriore capoverso che richiama i compiti della Capogruppo in materia di composizioni dell'Organo.
- il terzo comma è integrato di un ulteriore capoverso dove la Capogruppo nell'indicare il candidato da eleggere, garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

Articolo 35. Durata in carica degli amministratori:

- il terzo comma è stato integrato richiamando il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 Sostituzione di amministratori:

- il primo comma è stato integrato richiamando la necessità di garantire il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa.

Art. 37. Poteri del consiglio di amministrazione:

- dopo il quinto alinea del secondo comma sono stati inseriti i richiami in materia di piani di risanamento come da disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.
- il decimo comma è integrato di due ulteriori commi: il primo precisa che i comitati endo-consiliari debbano essere composti da soggetti non esecutivi; il secondo comma definisce la composizione del Comitato Rischi, precisando che il presidente non può ricoprire la carica di presidente dell'organo di supervisione strategica o di altri comitati.

Articolo 45. Composizione del collegio sindacale:

- il primo comma è stato integrato di due ulteriori capoversi il primo stabilisce la composizione dell'organo che deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente; il secondo precisa che in caso di subentro di un sindaco supplente deve essere rispettata la normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere;
- il secondo comma è integrato di un ulteriore capoverso che richiama la necessità della Capogruppo di rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa in caso di nomina dei componenti del collegio sindacale.
- il terzo comma è integrato di un ulteriore capoverso dove la Capogruppo nell'indicare il candidato da eleggere, garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.